PILLOLA FISCALE N. 12/2021

INAMMISSIBILE LA RIVALUTAZIONE GRATUITA PER LE HOLDING OPERANTI NEI SETTORI ALBERGHIERO-TERMALE (ART. 6-BIS, D.L. 23/2020)

Risposta Agenzia Entrate interpello n. 450/2021

- La disposizione agevolativa ex art. 6-bis, D.L. 23/2020 consente ai soggetti ivi indicati, operanti nei settori alberghiero/termale, di rivalutare fiscalmente i beni di impresa (esclusi gli immobili-merce) e le partecipazioni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2019 senza che si renda dovuta alcuna imposta sostitutiva.
- Detta rivalutazione va effettuata in uno o in entrambi i bilanci relativi agli esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2019 e il maggior valore, ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP, è riconosciuto a partire dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita. Stante i richiami normativi alla L. 342/2000 e ai D.M. 162/2001 e 86/2002, detta disposizione agevolativa si rende applicabile, in quanto compatibile, anche all'ipotesi del cd. «riallineamento fiscale».
- L'art. 6-bis summenzionato, in base all'interpretazione autentica fornitane dall'art. 5-bis del D.L. 41/2021, si rende applicabile anche agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o in affitto d'azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale e, in caso di affitto di azienda, la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili in capo al concedente ex art. 102, comma 8, TUIR.
- L'Agenzia delle Entrate ritiene che la citata norma di interpretazione autentica abbia la finalità di confermare quanto già dalla stessa affermato nella risposta n. 200/2021. Pertanto, l'Agenzia ribadisce che la ratio della disposizione agevolativa (art. 6-bis) è quella di sostenere i settori alberghiero e termale, consentendo la rivalutazione e il riallineamento gratuiti solo ai soggetti operanti nei predetti settori, e giunge per tale via a escludere dalla rivalutazione gratuita la società istante in quanto svolgente attività immobiliare e di holding di partecipazioni (avendo demandato la gestione dell'attività alberghiera alle società controllate, locando alle stesse gli immobili alberghieri e limitandosi dunque a svolgere l'attività alberghiera solo in via indiretta).



PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Studio Legale Tributario Biscozzi Nobili Piazza









